



## Comune di Termoli



All. 5

AREA URBANA



### CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE

*(Legge Regionale 29 Luglio 2013, n. 13- D.G.R. del 18/11/2014 n. 600 - Direttiva Attuativa e DGR n. 252 del 7.7.2017 Accordo in sede di conferenza stato-regioni, del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/csr – approvazione "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", (articolo 1, comma 34 l.92/2012). – recepimento, aggiornamento ed integrazione delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013)*

Avviso Pubblico "tirocini extra-curricolari – PROGETTO CRESCO

– AREA URBANA DI TERMOLI -

Comune di Termoli  
Via Sannitica, 5  
86039 TERMOLI (CB)  
0875 7121

SETTORE VII- ASSISTENZA ALLA PERSONA  
UFFICIO EUROPA  
AREA URBANA

Ufficio di Riferimento Dott. M. Vecchiarelli  
Telefono 0875712506  
Email [protocollo@pec.comune.termoli.cb.it](mailto:protocollo@pec.comune.termoli.cb.it)

tirocini extracurricolari di orientamento e formazione al lavoro di giovani disoccupati di età compresa tra i 18-29 anni, ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita ( green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ict e settori coerenti con la strategia dell'area urbana).

TRA

Il/la Sig./Sig.ra nato a il

CF:

in qualità di legale rappresentante del (*Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto promotore*)

.....

con sede legale in

.....

.....

Codice fiscale/partita Iva

.....

di seguito denominato «soggetto promotore»,

e

Il/La Sig./Sig.ra nato/a

CF:

in qualità di legale rappresentante del (*Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante*)

.....

con sede legale in

.....

.....

Codice

fiscale/partita

Iva

.....  
di seguito denominato «soggetto ospitante»,

VISTA la DGR 252/2017 e DGR 600/2013 che disciplinano le condizioni, modalità di svolgimento dei tirocini extracurricolari e la disciplina sanzionatoria prevista al punto 14 delle Linee guida nazionale in materia di tirocini.

**PREMESSO CHE:**

Il “tirocinio extra-curricolare è una misura formativa di politica attiva, volta a promuovere una conoscenza diretta del mondo del lavoro da parte del tirocinante, al fine di favorire l’acquisizione e l’arricchimento di competenze professionali e l’inserimento o reinserimento lavorativo;

il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;

il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso

i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante;

il soggetto promotore deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari, ricompreso fra i soggetti autorizzati alla promozione di tirocini di cui alle linee guida ministeriali dell’Accordo n 7/CSR del 2017 in materia di tirocini, nonché accreditato dalla Regione Molise per i servizi di orientamento specialistico;

il soggetto ospitante:

deve essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

deve essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

deve essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;

deve essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurative e previdenziali;  
o non deve aver effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi per lo stesso profilo salvo quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per lavoratori che rientrano nell'area professionale di riferimento del tirocinante, e nella medesima unità operativa. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini;

deve avere sede operativa presso il territorio dell'area urbana di Termoli, nei Comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni.

i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

il soggetto ospitante non può stipulare ulteriori Convenzioni qualora abbia già sottoscritto una o più Convenzioni per il numero massimo di tirocini attivabili previsto dalla disciplina regionale di cui sopra.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 – Oggetto della Convenzione**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, nonché gli atti ed i documenti richiamati dalla convenzione stessa, seppur materialmente allegati alla stessa.

La presente Convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini nell'ambito all'Avviso Pubblico "Tirocini extra- curricolari – progetto C.r.e.s.c.o.- approvato con DD n..... rivolto a giovani disoccupati di età compresa tra i 18-29 anni , nei settori che offrono maggiori prospettiva di crescita ( green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio- sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ict e settori coerenti con la strategia dell'area urbana.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 tirocinante.

Alla presente Convenzione è unito un Progetto formativo individuale (PFI) per il tirocinio. Nel Progetto formativo vengono definiti i contenuti, gli obiettivi formativi del tirocinio, le modalità e le regole di svolgimento dello stesso.

Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

## **Articolo 2 – Modalità di attivazione**

I tirocini sono svolti sulla base della presente convenzione nonché nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, gli obblighi, le condizioni, i presupposti, la durata e le modalità stabilite nelle linee guida approvate dalla Regione Molise con DGR 252 del 7/7/207 e con DGR 600/2013.

### **art 3 Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore è il referente nei confronti dell'Area Urbana di Termoli, tramite il Comune di Termoli- Comune Polo, sottoscrive il progetto formativo individuale e ha l'obbligo di verificare tutti i requisiti richiesti dall'Avviso, le caratteristiche del Tirocinio, la qualità dell'esperienza formativa e di promuovere il tirocinio stesso, garantendo tutte le relative comunicazioni e/o informazioni assicurando il presidio dell'esperienza, dell'apprendimento nel tirocinio, anche attraverso un'attività periodica e documentata di controllo e verifica in itinere, nonché il compito di contribuire al monitoraggio annuale.

Il soggetto promotore in particolare è tenuto ad individuare il tutor al fine di favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure.

Predisporre un apposito registro presenze tirocinante per la firma giornaliera delle presenze del tirocinante presso la sede del datore di lavoro utilizzando il modulo indicato nel presente avviso.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante;

Per quanto attiene al monitoraggio, verrà espletato tramite Mosem, con conseguente "caricamento" della documentazione relativamente all'avanzamento spese, rendicontazione.

### **Articolo 4 – Obblighi del soggetto ospitante**

il soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi del PFI. Lo stesso è tenuto ad osservare tutti gli obblighi ed i compiti indicati nelle linee guida, giusta DGR 252/2017 e DGR 600/2013.

Allo scopo, il rappresentante legale del soggetto ospitante rilascia al soggetto promotore, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo lo schema approvato, con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti.

## **Art 5 Tutoraggio**

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor nominato dal soggetto promotore e dal tutor nominato dal soggetto ospitante, da indicare nel PFI.

## **Art 6 Diritti e Doveri del tirocinante**

Al tirocinante devono essere garantiti tutti i diritti e le misure, in particolare in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro ( d. lgs 81/2008), previsti dalle linee guida regionali, giusta DGR 600/2013.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalle suddette linee guida ( art. 9).

## **Art 7 Indennità di partecipazione**

Il tirocinio ha durata 6 mesi per un totale di 720 ore, articolate in non più di 120 ore mensili da realizzarsi secondo un orario settimanale non superiore alle 30 ore. L'indennità di partecipazione al tirocinio ammonta ad € 600. l'indennità è corrisposta per intero per le mensilità per le quali sono state svolte almeno il 70% delle ore previste, mediante modalità di pagamento tracciabili. L'indennità è corrisposta per l'intero solo nel caso in cui sono state svolte almeno il 70% delle ore previste. In caso di mancato raggiungimento di tale limite, si procederà a calcolare l'indennità in base alle ore effettivamente realizzate. . L'Area Urbana di Termoli rimborserà al datore di lavoro/impresa, quale soggetto ospitante, l'indennità di tirocinio erogata al tirocinante in due rate trimestrali: un acconto, decorsi tre mesi dall'avvio del tirocinio e un saldo alla conclusione del tirocinio.

L'Area Urbana di Termoli provvederà a rimborsare al soggetto ospitante, alla conclusione del tirocinio, le spese sostenute dal soggetto ospitante per il tirocinante, relativamente agli oneri assicurativi ( inail e rct), spese per la formazione obbligatoria ( sicurezza sul lavoro e dei rischi specifici dei settori aziendali), spese di idoneità medica preventiva alla mansione, previa rendicontazione, e nel limite complessivo di € 46.85 per tirocinante.

## **Art. 8 Garanzie assicurative**

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, per tutta la durata del tirocinio oggetto della presente convenzione, comprese eventuali sospensioni o proroghe e le eventuali attività fuori sede. Con la presente convenzione si stabilisce che l'obbligo assicurativo viene assolto dal soggetto ospitante, soggetto promotore e soggetto attuatore. Quest'ultimo rimborserà gli oneri assicurativi ( inail, rct), spese per la formazione obbligatoria, spese idoneità medica preventiva alla mansione.

I tirocini di cui alla presente convenzione, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga o cessazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

### **Art 9 Durata**

La presente convenzione ha durata dal .....al .....

La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti da parte del soggetto promotore del soggetto ospitante o di violazioni non sanabili che comportano l'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini, fatto salvo comunque l'obbligo di conclusione delle esperienze di tirocinio eventualmente ancora in corso alla data di notifica del provvedimento di interdizione.

### **Art 10 Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinio si considera sospeso in caso di chiusura collettiva, di astensione obbligatoria per maternità e di malattia.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al tutor o referente del soggetto promotore e al tutor aziendale. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo; per sopravvenute circostanze che comportino la sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa; malattia del tirocinante di durata complessiva superiore a 5 mesi. L'interruzione del tirocinio deve essere comunicata per iscritto al soggetto promotore ed al tirocinante.

### **Art. 11 Attestazione dell'attività svolta.**

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI, e del dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, in conformità al modello approvato.

### **Art 12 Privacy**

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di tutte le attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Reg. UE 2016/679 e dal d. lgs 196/03 .

### **Art 13 Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione viene redatta in un unico originale conservato dal soggetto promotore ed è soggetta ad imposta di bollo ( DPR 642/72), con onere a carico del soggetto ospitante, soggetto promotore. Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

## **Art 14 Foro Competente e Rinvio a nome di legge**

Per ogni eventuale controversia dovrà intendersi competente il Foro di Larino.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle linee guida regionali in materia di tirocini extra curricolari ( DGR 252/2017 e alle disposizioni contenute nelle linee guida approvate dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il 24/1/2013, e relativa direttiva attuativa regionale adottata con DGR 600/2013), nonché alle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Termoli.....

Il rappresentante legale del soggetto promotore ( da firmare all'esito dell'approvazione da parte dell'Autorità Urbana)

Il rappresentante legale del soggetto ospitante ( Firma e Timbro)